



STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 6 Marzo 2018

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 17 - 2018

Oggetto: Normativa sugli adempimenti contributivi

Con la presente circolare s'intende richiamare sommariamente la normativa, benché già nota, riguardante il libro unico del lavoro (LUL), nonché le denunce mensili da inviare all'INPS relative a retribuzioni ed indennità corrisposte e contributi assicurativi previdenziali ed assistenziali dovuti.

A) LUL – CONTENUTO

Nel libro unico deve essere annotata qualsiasi dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni previdenziali.

B) DENUNCE MENSILI ALL'I.N.P.S.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di presentare all'INPS, mediante gli appositi modelli UNIEMENS, la denuncia mensile delle retribuzioni corrisposte e delle eventuali prestazioni previdenziali anticipate al personale (indennità di malattia, di maternità, assegni per il nucleo familiare ecc.), nonché l'importo dei contributi assicurativi dovuti portando a conguaglio le prestazioni previdenziali anticipate per conto dell'Ente con quanto da lui dovuto allo stesso per contributi assicurativi.

Va anche ricordato che le somme spettanti al lavoratore per assegni familiari, o indennità di malattia o di maternità, costituiscono un debito dell'I.N.P.S. e non del datore di lavoro, il quale, in forza dell'art. 1 del D.L. n. 633/1979, è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio da effettuarsi tramite i suddetti modelli UNIEMENS.

E' chiaro, peraltro, che, mediante la falsa rappresentazione all'I.N.P.S. di aver erogato ai lavoratori somme in realtà non corrisposte, il datore di lavoro realizza, sicuramente, l'ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che egli in tal modo dichiara, contrariamente al vero, di avere anticipato, o, quanto meno, pone in essere atti idonei a realizzarlo.



C) IPOTESI DI REATO PER OMISSIONE O FALSITA' DI REGISTRAZIONE O DENUNCIA

In proposito è da evidenziare che il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegua una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra € 2.582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese.

D) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'INPS

Sulla base della denuncia mensile presentata all'INPS devono essere versati allo stesso Istituto i contributi assicurativi previdenziali ed assistenziali entro il giorno 16 del mese successivo.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrispostagli **alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.**

In merito, occorre anche precisare che, le trattenute previdenziali a carico dei lavoratori devono sempre e comunque essere versate e non possono essere poste a conguaglio con le prestazioni anticipate dal datore di lavoro per conto dell'I.N.P.S., non essendo contributi a carico del datore di lavoro.

L'omesso versamento delle trattenute previdenziali operate a carico del lavoratore comporta la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a € 1.032,00. Il datore di lavoro che provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla data di contestazione o notificazione della violazione non è punibile.

E) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Premesso quanto sopra, si riepilogano quali sono gli obblighi e gli adempimenti da effettuare da parte dei datori di lavoro, in ottemperanza alle norme di legge richiamate.

L'azienda sarà sempre e comunque tenuta a:

- 1) elaborare e stampare il Libro unico del lavoro del mese di competenza anche in assenza di materiale corresponsione delle somme ai lavoratori, calcolando, altresì, l'importo dei contributi, considerato che gli stessi sono comunque dovuti sulla base delle retribuzioni spettanti, anche se non corrisposte;
- 2) inviare all'INPS la denuncia contributiva UNIEMENS.

Il datore di lavoro, deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità stabilite, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alle prestazioni di donatori di sangue ed altre prestazioni previdenziali erogate nei periodi di paga scaduti, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi dovuti all'Inps, come pure per gli assegni familiari.

L'omessa corresponsione delle predette indennità comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei datori di lavoro inadempienti.



Non dovranno essere, invece, registrate sul LUL, né denunciate all'INPS con la denuncia mensile, eventuali prestazioni previdenziali non corrisposte (indennità di malattia, assegni per il nucleo familiare, c.i.g. , ecc.), le quali possono essere poste a conguaglio, in detrazione dei contributi dovuti, soltanto dopo che sono state effettivamente corrisposte.

Da quanto sopra esposto emerge che, nell'ipotesi di omesso pagamento delle retribuzioni e delle indennità previdenziali, possono sorgere complicate notevoli nella gestione della situazione delle aziende in particolare in relazione ai seguenti adempimenti:

- 1) effettuazione della trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore;
- 2) conguagli delle prestazioni previdenziali erogate o da erogare con i contributi da versare;
- 3) determinazione dell'imponibile fiscale corretto in caso di mancato o parziale pagamento delle retribuzioni;
- 4) corretta predisposizione della Comunicazione Unica (ex CUD) e del mod. 770 che deve riportare la retribuzione **effettivamente corrisposta** al lavoratore;
- 5) effettuazione di eventuali versamenti a titolo di cessione del quinto, pignoramento o delegazione di pagamento.

Lo scrivente Studio non è a conoscenza della situazione aziendale, per cui, con la consegna da parte dell'azienda delle presenze e delle ore lavorative eseguite dal personale dipendente, deve necessariamente ritenere che le retribuzioni e le eventuali prestazioni previdenziali vengano regolarmente corrisposte alle debite scadenze e, sulla base di tale presupposto, provvederà ai seguenti adempimenti:

1. Elaborazione delle paghe considerando la situazione normale e, quindi: calcolo della retribuzione lorda dovuta, con indicazione di eventuali prestazioni previdenziali (indennità di malattia, assegni per il nucleo familiare, ecc.);
2. effettuazione delle ritenute fiscali e previdenziali, comunicando l'importo netto;
3. presentazione all'INPS della denuncia mensile delle retribuzioni corrisposte, delle prestazioni previdenziali ed importo dei contributi dovuti;
4. predisposizione ed invio telematico dei modelli C.U. (ex CUD) e del mod. 770.

F) COMUNICAZIONI ALLO STUDIO

Al fine di evitare le sanzioni amministrative e penali sopra indicate, **qualora dovesse eventualmente verificarsi che le retribuzioni e le prestazioni previdenziali non siano in tutto o in parte corrisposte, e/o che i contributi assicurativi non siano regolarmente versati, dovrà esserne data preventiva comunicazione allo scrivente Studio al fine di adeguare gli adempimenti all'effettiva situazione aziendale.**

In mancanza di comunicazioni provenienti dall'azienda, lo scrivente Studio, come detto, riterrà la situazione regolare e dovrà, quindi, procedere agli ordinari adempimenti, declinando qualsiasi responsabilità per eventuali adempimenti non conformi alla situazione reale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco